

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ PANTANELLE E DEI COLLETTORI FOGNARI

Allegato alla convenzione fra la Comunità Montana Savuto e i comuni di Belsito -Marzi - Rogliano.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'attribuzione del servizio di gestione tecnica dell'impianto di depurazione della fognatura urbana, sito in località Pantanelle e dei collettori.

Gli impianti sono identificati dai disegni, dalle relazioni tecniche dei progetti, dai manuali di processo e dagli schemi di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche predisposti dalle ditte costruttrici.

Le reti urbane fognarie dei comuni non fanno parte degli impianti oggetto della gestione. Le spese di energia per gli impianti di sollevamento posti lungo i collettori fognari a cui afferiscono i liquami del singolo comune sono posti a loro carico.

ART. 2 - IMPIANTO

Entro 15 (quindici) giorni antecedenti alla data di avvio dell'impianto verrà redatto apposito verbale, alla presenza dei rappresentanti dei comuni associati, nel quale verranno descritte le varie apparecchiature costituenti gli impianti e lo stato di conservazione delle stesse; a seguito della sottoscrizione del verbale da parte dei rappresentanti del Comune gli impianti dovranno considerarsi consegnati per la gestione. Unitamente al presente verbale si depositeranno presso la Comunità nell'Ufficio appositamente costituito, copia dei progetti esecutivi, relazione tecnica con le caratteristiche funzionali degli impianti e l'indicazione degli abitanti allacciati, l'omologazione degli impianti rilasciata dagli organi competenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela ambientale e relative misure di prevenzione e protezione, le schede tipo di manutenzione gestione degli impianti e l'elenco delle operazioni di manutenzione ordinaria previste dal programma di gestione.

L'eventuale stato di eccezionale di fermo o di non corretto funzionamento degli impianti dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione da parte della Comunità ai comuni associati, al fine di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal successivo art. 6, e considerarsi ad esclusivo carico di questi ultimi.

ART. 3 - MIGLIORIE E MODIFICHE DA APPORTARE ALL'IMPIANTO.

E' vietato apportare modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione da parte dei Comuni.

Entro 6 (sei) mesi dall'avvio del servizio, la Comunità comunicherà ai Comuni, previa verifica della qualità e della quantità delle acque in entrata, eventuali carenze degli impianti sia dal punto di vista dimensionale, che impiantistico e di processo e le eventuali modifiche, migliorie ed adeguamenti necessarie od utili per migliorarne il controllo, il funzionamento e renderli adeguati alle norme vigenti in materia di depurazione e di sicurezza.

Sarà inoltre cura della Comunità sottoporre ai Comuni le soluzioni e i preventivi di spesa necessari per gli interventi atti a risolvere le anomalie riscontrate.

I Comuni potranno a tal punto ordinare l'esecuzione delle modifiche sulla base dei preventivi ricevuti. Sarà compito della Comunità commissionare gli interventi a ditte di comprovata esperienza nel settore; le opere andranno eseguite nel termine di mesi 6 (sei) dalla data di autorizzazione.

In ogni caso i Comuni comunicheranno alla Comunità le decisioni prese.

Qualora le modifiche non dovesse essere autorizzate, la Comunità non avrà alcuna responsabilità in ordine al mancato raggiungimento dei limiti di depurazione previsti dalla normativa vigente.

La Comunità segnalerà tempestivamente ai Comuni eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità, come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la presenza imprevista di sostanze che inibiscono l'efficacia dei trattamenti, anomali aumenti di carichi organici ed idraulici, rotture, mancanze prolungate di energia elettrica ed eventuali necessità di mettere fuori esercizio gli impianti per i motivi suddetti.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMUNITA' GESTORE

Per motivi di sicurezza e di garanzia della corretta gestione, l'accesso all'area degli impianti sarà riservato esclusivamente al personale della Comunità, ai terzi da essa autorizzati ed al personale di controllo indicato dal Comune.

Il personale della Comunità, o da essa autorizzato e addetto agli impianti dovrà osservare le norme vigenti in materia di igiene sul lavoro; in particolare sarà fornito, di guanti da lavoro, tuta, stivali in gomma e quant'altro ritenuto necessario (salvagenti, autorespiratori, ecc.). Le stesse norme dovranno essere osservate dal personale di controllo del Comune.

Eventuali modifiche agli obblighi contenuti nel presente capitolato dovranno essere concordate per iscritto.

4.1 - Gestione tecnica

La gestione tecnica degli impianti, effettuata da personale dipendente delle Comunità o da essa incaricato (tecnico responsabile e personale operativo) o da ditta specializzata all'uopo incaricata dalla Comunità, consiste nelle seguenti operazioni:

- analisi in loco o differite in laboratorio, per le acque in ingresso, uscita e fanghi;
- controllo dei fanghi;
- verifica ed aggiornamento dei programmi di conduzione;
- redazione dei rapporti periodici di funzionamento per i Comuni: rilascio, con periodicità semestrale, di rapporto di esercizio con indicazione dei dati caratteristici di gestione, delle eventuali anomalie riscontrate e delle proposte di modifiche da apportare per migliorare il funzionamento degli impianti.
- controllo di massima del funzionamento degli impianti mediante ispezione e verifica settimanale del grado di efficienza degli organi meccanici, delle apparecchiature e degli accessori; i controlli sono quelli previsti dal programma di gestione e saranno registrati in loco su apposita scheda.

4.2 - Interventi di manutenzione ordinaria

Gli interventi di competenza della Comunità sono quelli contenuti nel programma di gestione sottoposto ai Comuni all'avvio degli impianti e consistono in particolare nelle seguenti operazioni:

- ritocchi di vernice alle parti metalliche costituenti l'impianto;
- piccole manutenzioni alle strutture edili e/o opere civili;
- sostituzione dell'olio alle apparecchiature installate secondo il programma e la tipologia suggerita dalle case costruttrici;

- controllo, pulizia e sostituzione dei filtri dei compressori;
 - lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche secondo consiglio delle case costruttrici.
- Le operazioni effettuate saranno registrate su apposita scheda di programma generale e manutenzione e su scheda specifica, redatta in loco, per ogni macchina, per precise specifiche: rimanda al piano di manutenzione.

4.3 - Guardiania e pulizia

Vi sono comprese le seguenti attività:

- guardiania dell'impianto, durante le ore di presenza del personale sugli impianti;
- pulizia e lavaggi ritenuti necessari;
- sfalcio erba e manutenzione delle aree strettamente inerenti gli impianti.

4.4 - Materiali forniti

Nell'ambito della manutenzione ordinaria verranno forniti i seguenti materiali:

- materiali elettrici: fusibili, lampade, lampade spia, materiali vari di consumo (nastri isolanti, disossidanti per contatti, sigillanti, capicorda, ecc.);
- oli e lubrificanti: sono forniti tutti gli oli e lubrificanti necessari nelle quantità e per i tipi indicati dalle case costruttrici delle macchine;
- materiali meccanici: vengono forniti i materiali di maggiore usura quali cinghie, filtri, bademe para-olio, cuscinetti, ecc.;
- reattivi chimici: sono forniti i prodotti chimici eventualmente necessari per la normale conduzione dell'impianto;
- prodotti chimici, materiali diversi di consumo e uso delle apparecchiature analitiche per l'esecuzione delle analisi di controllo;
- uso delle attrezzature in dotazione al personale per l'esecuzione della manutenzione ordinaria.

4.5 - Segnalazioni

La Comunità dovrà comunque segnalare periodicamente ai Comuni, per tutta la durata della gestione, le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami in arrivo agli impianti rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo e le eventuali significative variazioni nella conduzione operativa degli impianti. In tal caso la Comunità dovrà suggerire le eventuali modifiche che si rendano opportune, indicando anche i miglioramenti attesi dalla loro attuazione. Inoltre, verranno effettuate misurazioni statistiche delle portate in uscita con intervalli di 30 minuti per almeno sette giorni per ogni mese.

4.6 - Analisi del liquame e delle acque depurate

Durante il periodo di validità del contratto, la Comunità effettuerà le analisi sul liquame in ingresso e sull'effluente depurato con la frequenza, i metodi e i parametri previsti dal D.Lgs 152/06 per impianti aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto della gestione.

I Comuni potranno richiedere di effettuare altre analisi, anche a monte dell'impianto di depurazione che saranno oggetto di quantificazione e regolamentazione separata, previa redazione di appositi preventivi.

La Comunità comunicherà periodicamente ai Comuni i risultati delle analisi eseguite, il rendimento depurativo raggiunto e dovrà tempestivamente informarli nel caso che scarichi anomali o diversi da quelli civili dovessero compromettere il normale ciclo depurativo.

In base ai parametri rilevati, la Comunità dovrà intervenire sugli impianti per eliminare eventuali anomalie e riportare gli stessi nelle migliori condizioni di funzionamento, ovvero suggerire gli opportuni interventi qualora gli stessi dovessero esulare dalle proprie competenze.

4.7 - Reperibilità

La Comunità si impegna a garantire un servizio di reperibilità, per poter intervenire tempestivamente sugli impianti in caso di problemi di funzionamento.

4.8 - Smaltimento fanghi

Lo smaltimento dei fanghi comprende le seguenti attività:

- a) prelievo fanghi disidratati dall'impianto con automezzo appositamente attrezzata e trasporto all'impianto di smaltimento;
- b) smaltimento fanghi mediante conferimento in centro idoneo e consentito dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) analisi fanghi periodica e comunque precedente lo smaltimento degli stessi.

4.9 - Smaltimento del materiale grigliato e delle sabbie

Sarà garantito il trasporto e lo stoccaggio del materiale grigliato e delle sabbie prodotti dagli impianti, ai contenitori messi a disposizione dai Comuni.

4.10 - Assicurazioni

La Comunità stipulerà polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza, per *Responsabilità Civile Inquinamento*.

4.11 - Consumi di energia elettrica

I consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti e l'illuminazione dei locali pertinenti, sono compresi negli oneri di gestione.

ART. 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria, a carico dei Comuni, comprende tutti gli interventi non elencati al punto 5.2 ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo:

- le modifiche alle strutture e/o alle opere murarie;
 - la sostituzione, la revisione o la riparazione di strumenti e/o macchinari;
 - la sostituzione ed il disintasamento dei diffusori;
 - la fornitura e la sostituzione di parti di ricambio;
 - la pulizia ed il disintasamento, mediante autocisterna-spurgo, di condotte e vasche dell'impianto
- La Comunità potrà proporre ai Comuni interventi di manutenzione straordinaria con i relativi preventivi di costo; in caso di impossibilità di redazione dei preventivi i lavori assegnati dalla Comunità saranno valorizzati prendendo a riferimento:
- per le opere edili il "Prezziario opere edili della Regione Calabria, in vigore al momento dell'intervento.
 - per i materiali impiegati, i listini prezzi delle ditte fornitrici.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ ED ONERI

6.1 - Recapito delle acque

I Comuni hanno esclusiva responsabilità del rispetto dei parametri dei liquami in ingresso secondo

dati di progetto.

La Comunità è esonerata da qualsiasi onere e responsabilità che sorga nei confronti dei propri terreni adiacenti il pozzetto di ricezione per effetto dello sversamento delle acque immesse.

Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio gli impianti per rotture, mancanza energia elettrica o scarichi abusivi di sostanze tossiche, che compromettano il regolare funzionamento degli impianti, la Comunità dovrà darne comunicazione scritta ai Comuni ed a autorità competenti, proponendo gli interventi necessari e previsti dalla legge per ripristinare condizioni di normalità; nessun'altra responsabilità incomberà sulla Comunità per gli inconvenienti originati dalle predette evenienze.

I Comuni si impegnano a vigilare affinché nella pubblica fognatura non vengano scaricati rifiuti acque reflue che non siano di stretta provenienza civile.

6.2 - Acqua di servizio

Il Comune di Marzi dovrà mettere a disposizione l'acqua di servizio per la pulizia degli impianti per tutte le altre prestazioni previste nel presente contratto, con le modalità richieste dalla Comuni

6.3 - Spurghi

Saranno a carico dei Comuni e oggetto di quantificazione e regolamentazione separata, pre redazione di apposito preventivo, eventuali spurghi che si dovessero rendere necessari per disintasamento e la pulizia delle vasche, delle condotte e/o per lo svuotamento degli impianti.

ART. 7 - INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora si dovesse verificare la necessità di intervenire con somma urgenza per sostituire o riparare qualsiasi componente elettromeccanico il cui mancato funzionamento dovesse anche potenzialmente compromettere il regolare ciclo depurativo, la Comunità è tenuta a darne immediata comunicazione scritta ai Comuni; qualora l'intervento di sostituzione o riparazione che si rende necessario rientri nei limiti di spesa, preventivamente comunicati dai Comuni per singolo intervento, la Comunità sarà tenuta a provvedere prontamente alla sostituzione o riparazione. Qualora invece gli interventi dovessero eccedere tale limite la stessa dovrà attendere l'autorizzazione scritta dei Comuni. I Comuni potranno, a mezzo dei tecnici preposti al controllo, verificare l'evento segnalato e controllarne le cause.

La valorizzazione degli interventi sarà effettuata dalla Comunità con i criteri descritti al precedente art. 6; il pagamento dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da emettersi al completamento dell'intervento.

Costituisce intervento di emergenza anche il riavviamento dell'impianto, qualora a seguito di scarichi inquinanti abusivi e/o non conformi alla legislazione vigente, il ciclo biologico di depurazione dovesse arrestarsi o subire sostanziali alterazioni.

La Comunità è preventivamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali conseguenze e/o danni diretti o indiretti che si dovessero verificare a seguito di ritardi nelle risposte e/o autorizzazioni dei Comuni richieste in occasione degli interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione degli impianti.

ART. 8 - RISCHI, RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI

8.1 - Rischi

Incombono esclusivamente sulla Comunità tutti i rischi connessi all'esercizio degli impianti: su

essa graveranno, pertanto, gli oneri e le spese riguardanti un'adeguata copertura assicurativa al riguardo.

Saranno, invece, a carico dei Comuni i rischi per eventi dannosi subiti dagli impianti e da ogni sua dotazione, non dipendenti da colpa grave o manifesta del gestore degli impianti stessi (incendio, furto, ecc.).

8.2 - Responsabilità civile e penale

La Comunità esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero, a causa della gestione, derivare ai propri dipendenti ed ai terzi che la stessa avesse autorizzato a frequentare l'impianto.

La Comunità pertanto dovrà controllare che ogni apparecchiatura costituente gli impianti sia stata sottoposta al collaudo di legge da parte dell'autorità competente, che lo stesso sia a norma all'atto della consegna e tale sia mantenuto per tutto il periodo di gestione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.

8.3 - Garanzia dei limiti degli scarichi

La Comunità dovrà garantire il raggiungimento dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in condizioni di afflusso agli impianti di liquami con caratteristiche chimico-fisiche corrispondenti a quanto previsto dai dati di progetto. La Comunità non sarà tenuta a quanto indicato al precedente periodo in caso di sversamenti anomali o diversi da quelli previsti che alterino le predette caratteristiche, nonché in caso di portate idriche superiori ai dati di progetto.

ART. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

La spesa presunta per la gestione per come sopra indicata, è stabilito, per il primo anno di esercizio in Euro 100.00,00, IVA esclusa se dovuta. Alla verifica del costo di gestione si procederà per come stabilito in convenzione.

ART. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Comunità dovrà assegnare ed impiegare personale professionalmente qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla Comunità.

Letto, approvato e sottoscritto

Comunità Montana del Savuto
Il Presidente

I Sindaci di

Belsito

Marzi

Rogliano